



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO D' ISTRUZIONE SUPERIORE "ARCANGELO GHISLERI"**

Via Palestro, 35 - 26100- Cremona

tel. 0372/20216 - 28788 – fax. 0372/461140 Codice fiscale: 93008510195

Posta elettronica certificata: cris00300a@pec.istruzione.it

Posta elettronica istituzionale: cris00300a@istruzione.it

**IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO
VERBALE DI SOTTOSCRIZIONE**

Il giorno 18 del mese di maggio dell'anno 2020 alle ore 10.30 nell'Aula Magna viene sottoscritta la presente Ipotesi di accordo, finalizzata alla stipula del Contratto Collettivo Integrativo dell'Istituto di Istruzione Superiore ARCANGELO GHISLERI di Cremona.

La presente Ipotesi sarà inviata ai Revisori dei conti, corredata della Relazione tecnico-finanziaria e della Relazione illustrativa, per il previsto parere.

L'Ipotesi di accordo viene sottoscritta tra:

PARTE PUBBLICA

Il Dirigente pro-tempore Prof. Alberto Ferrari

PARTE SINDACALE

RSU

Prof.ssa Fornaroli Mara (CISL)

Prof.ssa Marzullo Anna (SNALS)

.....

we ML



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO D' ISTRUZIONE SUPERIORE "ARCANGELO GHISLERI"**

Via Palestro, 35 - 26100- Cremona
tel. 0372/20216 - 28788 - fax. 0372/461140 Codice fiscale: 93008510195
Posta elettronica certificata: cris00300a@pec.istruzione.it
Posta elettronica istituzionale: cris00300a@istruzione.it

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO

TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente, ed ATA dell'istituzione scolastica "IIS Ghisleri", con contratto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato.
2. Il presente contratto, una volta stipulato, dispiega i suoi effetti per l'anno scolastico 2019/20.
3. Il presente contratto, qualora non sia disdetto formalmente da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto nell'arco di tempo che va dal 1° luglio al 15 settembre, resta in vigore, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo.
4. Il presente contratto può esser modificato in qualunque momento o a seguito di adeguamento a norme imperative o per accordo scritto tra le parti.

Art. 2 – Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione delle clausole che è necessario interpretare.
2. Le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta, di cui al comma 1, per definire consensualmente l'interpretazione delle clausole controverse. La procedura si deve concludere entro quindici giorni.
3. Nel caso in cui si raggiunga un accordo, questo ha efficacia retroattiva dall'inizio della vigenza contrattuale.

Art. 3 – Tempi, modalità e procedura di verifica di attuazione del contratto

1. La verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'Istituto ha luogo in occasione di una seduta a ciò espressamente dedicata da tenersi entro l'ultimo giorno dell'anno scolastico di riferimento.

TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

CAPO I - RELAZIONI SINDACALI

Art. 4 – Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto dei distinti ruoli, persegue l'obiettivo di contemperare l'interesse professionale dei lavoratori con l'esigenza di migliorare l'efficacia e l'efficienza del servizio.
2. Il sistema delle relazioni sindacali si realizza nelle seguenti attività:
 - a. partecipazione, articolata in informazione e in confronto;
 - b. contrattazione integrativa, compresa l'interpretazione autentica.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO D' ISTRUZIONE SUPERIORE "ARCANGELO GHISLERI"

Via Palestro, 35 - 26100- Cremona

tel. 0372/20216 - 28788 - fax. 0372/461140 Codice fiscale: 93008510195

Posta elettronica certificata: cris00300a@pec.istruzione.it

Posta elettronica istituzionale: cris00300a@istruzione.it

3. Le relazioni sindacali sono improntate alla correttezza e alla trasparenza dei comportamenti delle parti negoziali.
4. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di esperti di loro fiducia, senza oneri per l'Amministrazione.

Art. 5 – Rapporti tra RSU e Dirigente

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al Dirigente. Qualora si rendesse necessario, il rappresentante può essere designato anche all'interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
2. Entro quindici giorni dall'inizio di ogni anno scolastico, la RSU comunica al Dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
3. Il Dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando le componenti RSU a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo.
4. Ogni richiesta di incontro deve essere effettuata in forma scritta e deve esplicitare l'oggetto della stessa.

Art. 6 – Informazione

1. L'informazione è disciplinata dall'art. 5 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di informazione le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - a. tutte le materie oggetto di contrattazione (art. 5 c. 4);
 - b. tutte le materie oggetto di confronto (art. 5 c. 4);
 - c. la proposta di formazione delle classi e degli organici (art. 22 c. 9 lett. b1);
 - d. i criteri di attuazione dei progetti nazionali ed europei (art. 22 c. 9 lett. b2).
3. Il dirigente fornisce l'informazione alla parte sindacale mediante trasmissione di dati ed elementi conoscitivi, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

Art. 7 - Oggetto della contrattazione integrativa

1. La contrattazione collettiva integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO D' ISTRUZIONE SUPERIORE "ARCANGELO GHISLERI"

Via Palestro, 35 - 26100- Cremona

tel. 0372/20216 - 28788 - fax. 0372/461140 Codice fiscale: 93008510195

Posta elettronica certificata: cris00300a@pec.istruzione.it

Posta elettronica istituzionale: cris00300a@istruzione.it

clausola di salvaguardia di cui al successivo art. 31 e più in generale all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.

3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:

- l'attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 22 c. 4 lett. c1);
- i criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto (art. 22 c. 4 lett. c2);
- i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative all'alternanza scuola-lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale (art. 22 c. 4 lett. c3);
- i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015 (art. 22 c. 4 lett. c4);
- i criteri e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990 (art. 22 c. 4 lett. c5);
- i criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (art. 22 c. 4 lett. c6);
- i criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti (art. 22 c. 4 lett. c7);
- i criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione) (art. 22 c. 4 lett. c8);
- i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica (art. 22 c. 4 lett. c9).

4. Non sono comunque oggetto di contrattazione integrativa le materie escluse per norma imperativa, tra cui, in particolare, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro, e comunque tutte quelle ascrivibili all'esercizio dei poteri dirigenziali. Le clausole eventualmente in contrasto con norme imperative sono nulle, non applicabili e sono sostituite di diritto ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile.

5. La contrattazione integrativa di istituto si basa su quanto stabilito dalle norme contrattuali di livello superiore in quanto compatibili con le disposizioni di legge; non può in ogni caso prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO D' ISTRUZIONE SUPERIORE "ARCANGELO GHISLERI"**

Via Palestro, 35 - 26100- Cremona

tel. 0372/20216 - 28788 - fax. 0372/461140 Codice fiscale: 93008510195

Posta elettronica certificata: cris00300a@pec.istruzione.it

Posta elettronica istituzionale: cris00300a@istruzione.it

disposizione della scuola. Le previsioni contrattuali discordanti non sono valide e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.

Art. 8 – Confronto

1. Il confronto è disciplinato dall'art. 6 del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 al quale si rinvia integralmente.
2. Costituiscono oggetto di confronto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018 indicate accanto ad ogni voce:
 - l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d'Istituto (art. 22 c. 8 lett. b1);
 - i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA (art. 22 c. 8 lett. b2);
 - i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento (art. 22 c. 8 lett. b3);
 - promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato e di fenomeni di burn-out (art. 22 c. 8 lett. b4).

CAPO II - DIRITTI SINDACALI

Art. 9 – Attività sindacale

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di un proprio Albo sindacale, situato presso la sede centrale, di cui sono responsabili; ogni documento affisso all'Albo deve riguardare materia contrattuale o del lavoro e va siglato da chi lo affigge, che ne assume così la responsabilità legale.
2. Analogamente le medesime dispongono di una bacheca sindacale sul sito ufficiale della scuola. Ogni documento deve pervenire agli uffici esclusivamente in forma digitale tramite posta elettronica (preferibilmente PEC) al fine di poter precisare gli autori e/o i latori, che se ne assumono la responsabilità.
3. La RSU e i terminali associativi delle OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale un locale situato presso la sede centrale, concordando con il Dirigente le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale.
4. Il Dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO D' ISTRUZIONE SUPERIORE "ARCANGELO GHISLERI"**

Via Palestro, 35 - 26100- Cremona

tel. 0372/20216 - 28788 - fax. 0372/461140 Codice fiscale: 93008510195

Posta elettronica certificata: cris00300a@pec.istruzione.it

Posta elettronica istituzionale: cris00300a@istruzione.it

Art. 10 – Assemblea in orario di lavoro

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 23 del CCNL di comparto del comparto istruzione e ricerca 2016-2018, cui si rinvia integralmente.
2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al Dirigente con almeno sei giorni di anticipo. Ricevuta la richiesta, il Dirigente informa gli altri soggetti sindacali presenti nella scuola, che possono entro due giorni a loro volta richiedere l'assemblea per la stessa data ed ora.
3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale presenza di persone esterne alla scuola.
4. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va espressa con almeno due giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di coprire il normale orario di servizio.
5. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere servizio alla scadenza prevista nella classe o nel settore di competenza.
6. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso e il funzionamento del centralino telefonico, nonché il servizio di sportello per l'utenza esterna, per cui n. 1 unità di personale ausiliario e n. 1 unità di personale amministrativo saranno addette a tali attività. La scelta del personale che deve assicurare i servizi minimi essenziali viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.

Art. 11 – Permessi retribuiti e non retribuiti

1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; il calcolo del monte ore spettante viene effettuato, all'inizio dell'anno scolastico, dal Dirigente, che lo comunica alla RSU medesima.
2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al Dirigente con almeno due giorni di anticipo.
3. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale; la comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al Dirigente.

Art. 12 – Referendum

1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i dipendenti della istituzione scolastica.



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO D' ISTRUZIONE SUPERIORE "ARCANGELO GHISLERI"**

Via Palestro, 35 - 26100- Cremona

tel. 0372/20216 - 28788 - fax. 0372/461140 Codice fiscale: 93008510195

Posta elettronica certificata: cris00300a@pec.istruzione.it

Posta elettronica istituzionale: cris00300a@istruzione.it

2. Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU; la scuola fornisce il supporto materiale ed organizzativo.

Art. 13 - Determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della Legge 146/1990

1. Il numero delle unità da includere nel contingente necessario ad assicurare nelle istituzioni scolastiche ed educative le prestazioni indispensabili in caso di sciopero sarà determinato dal Dirigente in base alle esigenze del servizio da garantire in coerenza con l'accordo sull'attuazione della L. 146/1990.
2. Le unità da includere nel contingente sono individuate tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, del criterio della rotazione.

TITOLO TERZO - PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 14 - Ore eccedenti personale docente

1. La riduzione delle ore di lezione di 5 minuti per ciascuna ora comporta un recupero calcolato in 33 ore, o in proporzione per gli spezzoni, che verranno recuperate dai docenti mediante la disponibilità del 19° spazio orario necessaria in caso di sostituzione dei colleghi assenti e con la vigilanza per 3 intervalli.
2. Le eventuali ulteriori ore eccedenti potranno essere restituite al docente mediante il meccanismo della flessibilità oraria o retribuite con l'apposito fondo.

Art. 15 - Collaborazione plurime del personale docente

1. Il dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole - che a ciò si siano dichiarati disponibili - secondo quanto previsto dall'art. 35 del vigente CCNL.
2. I relativi compensi sono a carico del progetto al quale si riferiscono.

Art. 16 - Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del personale ATA

1. In caso di necessità o di esigenze imprevedute e non programmabili, il Dirigente, sentito il DSGA, può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, anche oltre l'orario d'obbligo.
2. Nell'individuazione dell'unità di personale il Dirigente tiene conto, in ordine di priorità, dei seguenti criteri:
 - a. specifica professionalità, nel caso sia richiesta
 - b. sede ove va effettuata la prestazione aggiuntiva
 - c. disponibilità espressa dal personale
 - d. graduatoria interna
3. Il Dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza

[Handwritten signatures and initials]



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO D' ISTRUZIONE SUPERIORE "ARCANGELO GHISLERI"**

Via Palestro, 35 - 26100- Cremona

tel. 0372/20216 - 28788 - fax. 0372/461140 Codice fiscale: 93008510195

Posta elettronica certificata: cris00300a@pec.istruzione.it

Posta elettronica istituzionale: cris00300a@istruzione.it

di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.

4. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico.
5. Il lavoro straordinario non autorizzato dal Dirigente Scolastico non può essere retribuito, né può essere oggetto di compensazione con riposi o con successive riduzioni di orario settimanale.
6. Per particolari attività il Dirigente, sentito il Dsga, può assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell'articolo 57 del CCNL 2006-2209. Le prestazioni del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di altra scuola vengono remunerate con il fondo dell'istituzione scolastica presso cui sono effettuate tali attività.

**TITOLO QUARTO – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL
PERSONALE DOCENTE E ATA**

**Art. 17 – Criteri per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità
oraria in entrata e in uscita per il personale ATA**

1. Per l'individuazione delle fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare è necessario che si verifichino entrambe le seguenti condizioni:
 - Le unità di personale ATA interessate ne facciano formale richiesta debitamente motivata;
 - La richiesta sia compatibile con la garanzia della continuità e della qualità dei servizi.
 - Le entrate posticipate e le uscite anticipate siano comunque occasionali.

**Art. 18 – Criteri generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di
lavoro in orario diverso da quello di servizio**

1. Le comunicazioni di servizio (avvisi, circolari, ecc.) vengono pubblicate sul sito istituzionale e sul registro elettronico in genere entro le ore 17.00; con la stessa tempistica le comunicazioni sono inoltrate al personale tramite la posta elettronica di servizio o altra posta elettronica comunicata e autorizzata all'uso dal personale stesso o altre piattaforme.
2. È fatta salva la possibilità per l'Amministrazione, in via eccezionale, di inviare o ricevere comunicazioni, tramite qualunque supporto, oltre gli orari di servizio del dipendente, in caso di urgenza indifferibile.



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO D' ISTRUZIONE SUPERIORE "ARCANGELO GHISLERI"**

Via Palestro, 35 - 26100- Cremona
tel. 0372/20216 - 28788 – fax. 0372/461140 Codice fiscale: 93008510195
Posta elettronica certificata: cris00300a@pec.istruzione.it
Posta elettronica istituzionale: cris00300a@istruzione.it

Art. 19 – Riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione

1. Le innovazioni tecnologiche e i processi di informatizzazione che caratterizzano la prestazione di lavoro del personale docente e ATA sono accompagnati da specifico addestramento del personale interessato.
2. Tale addestramento va inteso come arricchimento della professionalità del personale docente e ATA.

TITOLO QUINTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 20 – Fondo per il salario accessorio

1. Il Fondo per il salario accessorio dell'anno scolastico 2019/2020 è complessivamente alimentato da
 - a. Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (art. 40 CCNL del comparto istruzione e ricerca 2016-2018) erogato dal MIUR;
 - b. ogni ulteriore finanziamento erogato dal MIUR;
 - c. eventuali economie del Fondo per il salario accessorio derivanti da risorse non utilizzate negli anni scolastici precedenti;
 - d. altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro in base alla quantificazione risultante nel Programma annuale di riferimento;
 - e. eventuali contributi volontari dei genitori destinati al personale a seguito di delibera di approvazione del Programma annuale da parte del Consiglio di Istituto e successivo accertamento da parte del dirigente o a seguito di variazione del P.A. da calcolarsi al lordo dipendente.
2. Il Fondo per la contrattazione integrativa è quantificato nell'apposito atto di costituzione, emanato dal dirigente secondo le istruzioni contenute nel paragrafo III.1 della circolare 19 luglio 2012, n. 25 della Ragioneria Generale dello Stato. Tale atto è predisposto sulla base delle informazioni disponibili alla data di avvio della contrattazione ed è tempestivamente aggiornato a seguito della eventuale disponibilità di nuove risorse. Di esso il Dirigente fornisce informazione alla parte sindacale l'ammontare delle risorse.

Art. 21 – Fondi finalizzati

1. I fondi finalizzati a specifiche attività possono essere impegnati solo per esse, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO D' ISTRUZIONE SUPERIORE "ARCANGELO GHISLERI"

Via Palestro, 35 - 26100- Cremona

tel. 0372/20216 - 28788 – fax. 0372/461140 Codice fiscale: 93008510195

Posta elettronica certificata: cris00300a@pec.istruzione.it

Posta elettronica istituzionale: cris00300a@istruzione.it

2. Le economie dello scorso anno
3. Per il corrente anno scolastico, sulla base delle relative comunicazioni MIUR le disponibilità finalizzate a retribuire gli istituti contrattuali del personale comparto Scuola sono le seguenti (assegnazione per il M.O.F. a.s. 2019/20 Nota Miur del 30/9/2019) a cui si devono aggiungere le economie provenienti dagli scorsi anni, secondo la seguente tabella (Lordo Dipendente):

Voce	Competenza	Economie ¹	Totale
Fondo dell'Istituzione scolastica	44.227,46 €	1.694,69 €	45.922,15 €
Funzioni Strumentali all'Offerta Formativa	3.441,37 €	0,01 €	3.441,38 €
Incarichi specifici del Personale ATA	2.669,18 €	25,31 €	2.694,49 €
Ore eccedenti	2.516,13 €	7.882,00 €	10.398,13 €
Attività complementari di ed. fisica	2.075,30 €	5.374,25 €	7.449,55 €
Area a forte processo migratorio	2.981,73 €	5.233,41 €	8.215,14 €
Valorizzazione docenti	10.043,34 €		10.043,34 €
Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento (*)	13.049,58 €	17.324,69 €	30.374,27 €

(*) Relativamente ai Fondi per PCTO:

Della parte di competenza a.s. 2019/2020 il 80% viene inserito nella proposta di contrattazione e finalizzato ai compensi al personale coinvolto nelle attività pari ad un totale di € 10.439,66; di cui il 90% (€ 9.395,70) per i docenti e il 10% (€ 1.043,97) per il personale ATA.

La rimanente parte, insieme alle economie, è invece dedicata alle spese (principalmente di trasporto) sostenute dagli studenti.

CAPO II – UTILIZZAZIONE DEL SALARIO ACCESSORIO

Art. 22– Finalizzazione del salario accessorio

1. Coerentemente con le previsioni di legge, le risorse del Fondo per il salario accessorio devono essere finalizzate a retribuire funzioni ed attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica, riconoscendo l'impegno individuale e i risultati conseguiti.

Art. 23 – Criteri per la ripartizione del Fondo dell'istituzione scolastica

1. Le risorse del Fondo dell'istituzione scolastica sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curriculari ed

¹ In coerenza con quanto pattuito negli scorsi anni ogni economia rimane a disposizione della voce che l'ha generata.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO D' ISTRUZIONE SUPERIORE "ARCANGELO GHISLERI"

Via Palestro, 35 - 26100- Cremona
tel. 0372/20216 - 28788 - fax. 0372/461140 Codice fiscale: 93008510195
Posta elettronica certificata: cris00300a@pec.istruzione.it
Posta elettronica istituzionale: cris00300a@istruzione.it

extracurricolari previste dal PTOF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente e dal Piano annuale di attività del personale ATA.

2. Dal Fondo Complessivo per l'a.s. 2019/2020 si toglie l'indennità per la DSGA; di questo il 79% va al personale docente (anche in funzione della consistenza numerica del personale); del 21% rimanente che va al personale ATA, il 44% va agli A.A., il 40% ai c.s. e il 16% agli A.T., cui si aggiungono le economie rimanenti sulle specifiche voci, che sono però decurtate dalla parte di indennità che sarebbe spettata alla DSGA per il 2018/19 e non calcolata in sede di precedente contrattazione.

Voce	Competenza	Economie	Totale
a) Fondo dell'Istituzione scolastica	€ 44.227,46		
b) Indennità DSGA	€ 4.453,60		
c) FIS al netto dell'indennità di DSGA	€ 39,773,86		
Parte dell'indennità 2018/19	€ 460,17		
Di cui			
per il personale docente (79% di c)	€ 31.421,35	€ 925,89	€ 32.347,23
per il personale ATA (21%)	€ 8.352,51	€ 308,63	€ 8.661,14
Di cui			
A.A. (44%)	€ 3.675,10	-	€ 3.675,10
C.S. (40%)	€ 3.341,00	-20,38	€ 3.320,63
A.T. (16%)	€ 1.336,40	€ 329,00	€ 1.665,40

Art. 24 – Criteri generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale

1. Le risorse per la formazione del personale, nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti, sono ripartiti sulla base delle esigenze di formazione del personale in coerenza con il PTOF.

Art. 25 – Stanziamenti

1. Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 21, sulla base della delibera del Consiglio d'istituto, di cui all'art. 88 del CCNL del comparto scuola 2006-2009 e del Piano annuale delle attività dei docenti, il fondo d'istituto destinato al personale docente è ripartito, come segue, tra le aree di attività di seguito specificate:



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO D' ISTRUZIONE SUPERIORE "ARCANGELO GHISLERI"

Via Palestro, 35 - 26100- Cremona

tel. 0372/20216 - 28788 – fax. 0372/461140 Codice fiscale: 93008510195

Posta elettronica certificata: cris00300a@pec.istruzione.it

Posta elettronica istituzionale: cris00300a@istruzione.it

- a. Attività aggiuntive di insegnamento (lett.b) 230 ore € 8.050,00
- b. Ore aggiuntive per i corsi di recupero (lett.c) 80 ore € 4.000,00
- c. Attività aggiuntive funzionali all'insegnamento (lett. d) (coordinatori di classe, segretari, coordinatore area disciplinare, responsabili di laboratorio, comm.orario per i non collaboratori del d.s.) : 534 ore € 9.345,00
- d. Collaboratori del Dirigente (art.88 lett. f) : 200 ore € 3.500,00
- e. Compensi per ogni altra attività deliberata dal Consiglio di Istituto (lett. k): 420 ore € 7.350,00

Totale

€ 32.245,00

2. Allo stesso fine di cui al comma 1 vengono definite le aree di attività riferite al personale ATA, a ciascuna delle quali vengono assegnate le risorse specificate e suddivise fra le diverse componenti:

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI

- a. Prestazioni aggiuntive oltre l'orario di servizio (Lett. e): (45 h) € 652,50
- b. Intensificazione del carico di lavoro (Lett.e): (90 h) € 1.305,00
- c. Compensi per attività deliberata nel POF (Lettera k) (115 h) € 1.667,50
(Viaggi di istruzione, scambi con l'estero, progetti POF)

Totale

€ 3.625,00

ASSISTENTI TECNICI

- a. Prestazioni aggiuntive oltre l'orario di servizio (Lett. e): (24 h) € 348,00
- b. Intensificazione del carico di lavoro (Lett.e): (20 h) € 290,00
- c. Compensi per attività deliberata nel POF (Lettera k) (70 h) € 1.015,00
(Viaggi di istruzione, scambi con l'estero, progetti POF)

Totale

€ 1.653,00

COLLABORATORI SCOLASTICI

- a. Prestazioni aggiuntive oltre l'orario di servizio (Lett. e): (60 h) € 750,00
- b. Intensificazione del carico di lavoro (Lett.e): (95 h) € 1.187,50
- c. Compensi per attività deliberata nel POF (Lettera k): (110 h) € 1.375,00
(Scuole Aperte, Flessibilità oraria, Pulizia straordinaria...)

Totale

€ 3.312,50



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO D' ISTRUZIONE SUPERIORE "ARCANGELO GHISLERI"**

Via Palestro, 35 - 26100- Cremona

tel. 0372/20216 - 28788 - fax. 0372/461140 Codice fiscale: 93008510195

Posta elettronica certificata: cris00300a@pec.istruzione.it

Posta elettronica istituzionale: cris00300a@istruzione.it

Art. 26 – Criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente

1. La professionalità del personale docente è valorizzata dal dirigente scolastico in base ai criteri individuati dal comitato di valutazione dei docenti al fine della assegnazione del bonus annuale, ai sensi dell'art. 1, cc. 127 e 128, della legge 107/2015 nonché dell'art. 17, co. 1, lett. e-bis del d.lgs. 165/2001.
2. Le risorse finanziarie assegnate all'Istituzione scolastica per la valorizzazione del merito del personale docente per l'a.s. 2019/20 corrispondono a € 10.043,34.
3. I compensi finalizzati alla valorizzazione del personale docente sono determinati sulla base dei seguenti criteri generali ai sensi dell'art. 22, c. 4, punto c4 del C.C.N.L. comparto istruzione e ricerca 2016-2018:
 - il compenso più basso non potrà essere inferiore a 500 euro, quello più alto non potrà essere superiore a 1000 euro;

Art. 27 - Conferimento degli incarichi

1. Il Dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.
2. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche il compenso spettante e i termini del pagamento.
3. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati.

Art. 28 - Incarichi specifici

1. Su proposta del DSGA, il Dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all'art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL da attivare nella istituzione scolastica.
2. Il Dirigente conferisce tali incarichi sulla base dei seguenti criteri, in ordine di priorità:
 - comprovata professionalità specifica
 - disponibilità degli interessati
 - anzianità di servizio
3. Le risorse disponibili, pari a €. 2.694,49 L.D. per compensare gli incarichi specifici sono destinate come di seguito indicato
 - €. 551,00 per n. 1 unità assistente tecnico (€. 544,40 in caso di incarico assegnato a personale a tempo determinato)
 - €. 551,00 per n. 3 unità assistente amministrativo
 - €. 475,00 per n. 1 unità di collaboratori scolastici

Art. 29 – Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO D' ISTRUZIONE SUPERIORE "ARCANGELO GHISLERI"**

Via Palestro, 35 - 26100- Cremona

tel. 0372/20216 - 28788 - fax. 0372/461140 Codice fiscale: 93008510195

Posta elettronica certificata: cris00300a@pec.istruzione.it

Posta elettronica istituzionale: cris00300a@istruzione.it

1. Le attività aggiuntive, svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, sono riportate ad unità orarie ai fini della liquidazione dei compensi.
2. Le prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo, in alternativa al ricorso al FIS, possono essere remunerate anche con recuperi compensativi compatibilmente con le esigenze di servizio.
3. L'individuazione del personale da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo d'Istituto tiene conto dei seguenti criteri:
 - esperienza e competenza professionale accertata in relazione all'attività da svolgere
 - disponibilità dichiarata da parte del personale a svolgere particolari incarichi nell'ambito dell'orario d'obbligo e/o dell'orario aggiuntivo
4. I compensi orari sono quelli relativi alla tabella 6 del CCNL Scuola del 29/11/2007
5. I relativi compensi verranno liquidati in tutto o in parte a seguito della realizzazione effettiva delle attività, in relazione alla verifica effettuata dal Dirigente Scolastico, sentito il parere del DSGA per il personale ATA, mediante apposita scheda.
6. Qualora fosse necessario autorizzare un numero di ore superiore alle quantità indicate, si farà ricorso ai riposi compensativi.

**TITOLO QUINTO – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI
SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO**

Art. 30 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

1. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.
2. Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.
3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
4. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nel CCNL all'art. 73 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.

Art. 31 Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione

1. Gli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sono individuati tra il personale fornito delle competenze necessarie e sono appositamente formati attraverso specifico corso.



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO D' ISTRUZIONE SUPERIORE "ARCANGELO GHISLERI"**

Via Palestro, 35 - 26100- Cremona

tel. 0372/20216 - 28788 - fax. 0372/461140 Codice fiscale: 93008510195

Posta elettronica certificata: cris00300a@pec.istruzione.it

Posta elettronica istituzionale: cris00300a@istruzione.it

2. Agli incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione sopra indicati competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza.

TITOLO SESTO - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 32 – Clausola di salvaguardia finanziaria

1. In caso di esaurimento del fondo, il Dirigente – ai sensi dell'art. 48, comma 3, del D.lgs. 165/2001 – può sospendere, parzialmente o totalmente, l'esecuzione delle clausole contrattuali dalle quali derivino oneri di spesa.
2. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del FIS intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

Art. 33 – Procedura per la liquidazione del salario accessorio

1. I progetti per i quali è previsto un compenso a carico del Fondo per il salario accessorio devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi, la misura del loro raggiungimento e gli indicatori quantitativi da utilizzare per la verifica.
2. La liquidazione dei relativi compensi avviene a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti.
3. In caso di mancata corrispondenza, il Dirigente dispone – a titolo di riconoscimento parziale del lavoro effettivamente svolto – la corresponsione di un importo commisurato al raggiungimento degli obiettivi attesi e comunque non superiore al 75 % di quanto previsto inizialmente.

Letto, confermato e sottoscritto.

Cremona,

PER LA PARTE PUBBLICA

Il Dirigente Scolastico pro-tempore Alberto Ferrari

PER LA PARTE SINDACALE

RSU

Prof.ssa Fornaroli Mara (CISL)

Prof.ssa Marzullo Anna (SNALS)

De PL